

APPROVATO CON DELIBERA  
C.C. n. 29 del 23.04.1996

COMUNE DI MONTANO LUCINO

**REGOLAMENTO USO SPAZI COMUNALI**

Art. 1 - Strutture, sale, locali, luoghi aperti o chiusi di ogni tipo di proprietà comunale, che presentino adeguate caratteristiche di idoneità a norma di legge, poiché si considerano anche come centri di vita culturale e associativa per tutti i cittadini, consentendo loro, quindi, di partecipare all'attività dell'ente, possono essere utilizzati per manifestazioni, pubbliche e/o private, episodiche e/o continuative, nel rispetto del presente regolamento. In tali ambiti è perciò possibile ospitare iniziative ad essi compatibili, di tipo sociale, democratico, culturale, didattico, ricreativo, sportivo, aperte prioritariamente, ma non esclusivamente, agli abitanti del Comune, quali riunioni, mostre, concerti, dibattiti, incontri, convegni, corsi, seminari e simili.

Art. 2 - Possono usufruire di detti ambiti i seguenti soggetti:

a) organismi di ogni genere facenti capo, direttamente e/o indirettamente, all'Amministrazione Comunale, quali in particolare le Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale;

b) forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, enti, organizzazioni e associazioni, pubblici e/o privati, di ogni genere presenti sul territorio comunale;

c) enti, organizzazioni, associazioni, pubblici e/o privati, di ogni genere esistenti al di fuori del territorio comunale ed accolti dall'Amministrazione Comunale, in base a suoi criteri insindacabili;

d) gruppi di cittadini del Comune;

e) gruppi di cittadini di altri Comuni accolti dall'Amministrazione Comunale in base a suoi criteri insindacabili.

Art. 3 - Detti soggetti, per utilizzare gli spazi comunali, devono presentare domanda scritta all'Amministrazione Comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della data indicata per l'utilizzo stesso, in carta libera per i gruppi di cittadini su carta intestata per tutti gli altri, la quale deve contenere:

a) dati anagrafici completi, indirizzo, recapito telefonico e firma leggibile di un rappresentante o referente che si dichiara personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività che si intende svolgere in tali spazi con una descrizione, precisa e dettagliata, della medesima;

b) la data o le date o il periodo, continuativo o meno, per cui si chiede la disponibilità di tali spazi e l'orario, di inizio e di fine, dell'attività che vi si intende svolgere;

c) le caratteristiche delle persone che vi partecipano o cui è rivolta la suddetta attività, nonché le modalità con cui queste sono selezionate per aderirvi ed esservi ammesse;

d) l'indicazione della gratuità o dell'onerosità dell'ingresso.

Art. 4 - La domanda è esaminata dalla Giunta Comunale che ne valuta l'accettabilità, tenuto conto della natura dell'attività, della

disponibilità di locali adeguati, della priorità di presentazione, della compresenza di altre attività e di ogni elemento utile per l'apprezzamento della tipologia e della validità dell'attività stessa, specialmente per i cittadini del Comune. L'accettazione della domanda e la relativa concessione in uso degli spazi comunali sono disposte per iscritto dal Sindaco o da un suo delegato di Giunta nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 7 (sette) giorni dalla presentazione della domanda medesima. Con le stesse modalità, negli identici termini e motivando obbligatoriamente per iscritto, sono disposte la non accettazione della domanda e la mancata concessione degli spazi richiesti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in base alle domande pervenute e considerate accettabili, di stilare un calendario periodico delle attività che si svolgono negli spazi comunali, da diffondere pubblicamente con le modalità che giudica più opportune. In merito a ciò, nel momento in cui il richiedente decida di non effettuare più l'attività programmata è obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Contestualmente all'accettazione della domanda e alla relativa concessione, la Giunta Comunale informa il richiedente dell'ammontare di un rimborso spese, da versare presso i competenti uffici comunali, direttamente o tramite servizi postali, obbligatoriamente entro e non oltre la data di svolgimento dell'attività indicata nella domanda presentata, pena il decadimento immediato e automatico delle suddette disposizioni autorizzatorie. Tale rimborso spese viene commisurato al periodo di tempo richiesto per l'utilizzazione degli spazi comunali ed è determinato dalla Giunta Comunale sulla base di calcoli economici e tecnici predisposti dai competenti uffici comunali, oltre che sulla base della specifica natura dell'attività che vi si intende svolgere. La somma suddetta è dovuta anche qualora il richiedente decida, per qualsivoglia motivo, di non svolgere l'attività programmata e non ne abbia dato comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale precedentemente alla data di accoglimento della sua domanda e della relativa concessione. Sono esclusi in ogni caso dal suddetto versamento gli organismi facenti capo, direttamente o indirettamente, all'Amministrazione Comunale, quali in particolare le Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale, per cui l'uso degli spazi comunali è da intendersi concesso a titolo gratuito. E' discrezione della Giunta Comunale valutare la possibilità di concedere gli spazi civici gratuitamente in base alla natura dei richiedenti e alle finalità delle attività dagli stessi espletate: di volontariato, morali, sociali, benefiche o senza fine di lucro.

Art. 6 - Il richiedente che abbia ottenuto l'accettazione della domanda e della relativa concessione deve in particolare, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli:

a) entro e non oltre la data di svolgimento dell'attività indicata nella domanda far pervenire all'Amministrazione Comunale una dichiarazione scritta di assunzione personale di responsabilità per l'ordinato svolgimento dell'attività stessa e per il corretto ed idoneo uso degli spazi comunali concessi (globalmente considerati, comprensivi quindi di attrezzature, elementi d'arredo e d'ogni altro vi sia contenuto o vi faccia parte integrante), oltre che di completa accettazione del presente regolamento;

b) essere presente, o in ogni caso prontamente reperibile all'indirizzo e recapito telefonico indicato nella domanda, durante tutto lo svolgimento dell'attività programmata (e/o indicare, per iscritto e con precisione, dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici di suoi eventuali delegati in merito;

c) impegnarsi a proprie cure e/o spese (e/o incaricare gli eventuali delegati di cui sopra) al riordino e alla pulizia degli spazi comunali ogniqualvolta utilizzati.

In tal senso, l'utilizzo degli spazi comunali si intende effettuato sotto la piena responsabilità del richiedente in relazione a danni a persone e/o cose e/o animali e/o piante che possano derivare direttamente o indirettamente dall'attività indicata nella domanda, con esclusione di qualsiasi responsabilità, ad ogni titolo o ragione, dell'Amministrazione Comunale, anche in riferimento all'adeguatezza degli spazi comunali concessi (globalmente considerati, come sopra).

Art. 7 - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere o revocare la concessione rilasciata previa comunicazione scritta (o verbale, in caso di grave necessità o emergenza, di cui ai successivi commi a-b-c del presente articolo) al richiedente, nei termini di tempo più tempestivi possibili, senza che ad esso nulla sia dovuto dalla suindicata, a qualsiasi titolo e ragione, a causa di:

a) improvvisa indisponibilità e/o inidoneità degli spazi comunali per urgenti lavori pubblici, di manutenzione, riparazione o di qualsivoglia altro genere, oppure a causa di gravi emergenze e calamità naturali e/o artificiali;

b) sopraggiunta necessità di uso degli spazi comunali per esigenze ritenute, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale stessa, o di superiori organi di Pubblica Amministrazione, di interesse pubblico preponderante e/o superlativo;

c) espresse o potenziali situazioni negative per l'ordine pubblico;

d) effettiva e totale difformità dell'attività che si svolge negli spazi comunali rispetto a quella espressamente indicata nella domanda di concessione presentata;

e) gravi e/o reiterate violazioni al presente regolamento.

Art. 8 - Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti quei rapporti, con i soggetti di cui all'art. 1, che l'Amministrazione Comunale norma nello specifico, ne sono esempio i contratti di locazione di immobili e i comodati gratuiti di immobili concessi alle associazioni esistenti sul territorio.

Art. 9 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinamento Giuridico relativo alla materia oggetto del medesimo.